

COMUNE DI CORZANO

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CORZANO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO : PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELLE FORZE SOCIALI ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE A' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI STATALE E/O REGIONALE, AFFIDATA AL COMUNE SARA' SVOLTA SOLO QUANDO SARANNO ASSICURATE LE RISORSE NECESSARIE.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

- IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

- LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI -COOPERAZIONE;

- IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO:

- LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA PROPRIA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DI VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMI.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI: BARGNANO - MEANO - CORZANO, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.
02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KM. 12 CONFINANTE CON I COMUNI DI: BARBARIGA, LONGHENA, DELLO, POMPIANO, TENZANO, COMEZANO, BRANDICO.
03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN CORZANO CHE E' CAPOLUOGO.
04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.
05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E DELLE FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CORZANO.
02. NELLE CERIMONIE E NELLE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE. ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO. CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA

ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.
04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL QUARTO COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI, SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI

SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVISTA CONSULTAZIONE,
- METODI PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO IN ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DELLA DELIBERAZIONE E DEGLI EMANDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA AL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

02. BIS - AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVISTA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI,

CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPOGRUPPO CONSILIARI.

03. CIASCUNO CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

04. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDATTI POSSEDUTI.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIARI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE Danno COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' E NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPOGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AI SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA 02, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA: GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI (MAX 04 NEI COMUNI FINO A TREMILA ABITANTI).

02. N. 01 ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE GLI ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI AI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE APPARTIENE ALLA COMPETENZA ATTRIBUITA IN VIA GENERALE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTRA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO.

- PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI
- APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNO DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO:
- ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO,
- ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO, DI RACCORDO, CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE; NOMINA COMMISSIONI PER LA SELEZIONE PUBBLICHE E RISERVATE, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI

- PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

- DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI SEMPRE CHE NON SI TRATTI DI BENI IMMOBILI

- FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI SI E'

RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO

- ESERCITA PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO

- APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO

- RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

03. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZA FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE

B) FISSA AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI GLI STANDARDS E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAI CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA CON, VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERE CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DI UNA AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI O APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE: SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO NOMINATO DAL

PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO IN ETA', TRA I PRESENTI.

ART. 22

IL SINDACO L. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE. ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, IN CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 23

ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A - HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE

B - HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO - AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

C - COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI

D - PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA

E - IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI

F - HA FACOLTA' DI DELEGA

G - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

L - ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE

M - RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE

N - EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE

O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA

P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI ALLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI

E, DEGLI ESERCIZI COMUNALI SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI
ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE

S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI
DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA
DELLA GIUNTA

T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL' ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI,
QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA "AUSILIARIA" DEL
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI
INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE,
INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL
COMUNE

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
PRESSO AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER
AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE
STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE

E - COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE
ISTITUZIONI

F - PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI. SERVIZI,
AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL
COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL
CONSIGLIO E IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI
DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE,
DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA LA GIUNTA
COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA
E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO CONSILIARI,
SECONDO LA DISCIPLINARE REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI
ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO
PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE (O
INFORMALE) LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED
ATTRIBUZIONE AD UNO O PIU' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI NEI
CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

F - RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 26

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O INSEDIAMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINAMENTO DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA'

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE. ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 27

IL SEGRETARIO COMUNALE PRINCIPI E CRITICA FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSUMA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZARE GLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATI ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI GESTIONALI, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO L'ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONI, RELAZIONI E PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E

STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI. EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELLA EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE E PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;

ART. 29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE, E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI IN ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE, CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE DIMISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MOBILITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEL CASO DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE, ED ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 32

IL VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO. UFFICI

ART. 33

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI - OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICIENZA DI ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA, A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI

FUNZIONALMENTE AL FINE DA CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 35

IL PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICA PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- STRUTTURA ORGANIZZATIVO - FUNZIONALE;
- DOTAZIONE ORGANICA;
- MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- DIRITTI DOVERI E SANZIONI;
- MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
- TRATTAMENTO ECONOMICO. SERVIZI

ART. 36

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER GLI ALTRI SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE FRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENZA CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 37

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA, SONO PEGGI DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 38

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SANO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 39

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO - FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE NORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO: NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA,

LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 41

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI URGENZA E NECESSITA' PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 42

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 43

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT. 14/4 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 44

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 45

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. APPALTI E CONTRATTI

ART. 46

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI RELATIVI ALLE PROPRIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVE INDICATE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLA PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA E COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IN SUA VACANZA IL SUO VICE-SINDACO OD ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

ART. 47

CONTROLLO INTERNO PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE II CONTO CONSUNTIVO E GIA' ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE

STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE FRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 48

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLE DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 49

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MATERIA COMPIUTA II COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA I METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTITUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LE VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

ART. 50

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AL COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE DEL CONTO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

- ORDINAMENTO FUNZIONALE -

ART. 51

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORMA DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 52

MUNICIPIO

01. IL MUNICIPIO DI CORZANO E' L'ORGANISMO DI DECENTRAMENTO AL QUALE LA LEGGE, LO STATUTO E L'APPOSITO REGOLAMENTO ASSEGNANO COMPITI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE E LE ALTRE ATTRIBUZIONI DELEGATE.

- FORME DI COLLABORAZIONE -

ART. 53

PRINCIPIO DI COOPERAZIONI

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNI CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA

AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 54

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO AI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 55

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEI CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA CONVENIENTE AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 54 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DEI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 56

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 53 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:
 - A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;
 - B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALE IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA ENTI COINVOLTI;
 - C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE

D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO. PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, LA IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI. INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 59

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SINGOLI SOGGETTI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE ALLE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZA, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE, DOCUMENTO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA RECEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE

PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALLA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO ENTRO TRENTA GIORNI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 60

ISTANZE

01. I CITTADINI LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA FORMA IDONEA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 61

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELLA AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO AI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 55 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE ALL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON SI RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO DAL TERZO COMMA NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO,

CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 62

PROPOSTE

01. IL 10% DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO DI VOTO POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER LA ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 63

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 60 , L'ACCESSO DEI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 64

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE, REGISTRA PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 65

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA', REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 66

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONE ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA - PATRIMONIALE: CHE TECNICO - PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 67

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI QUESTI ULTIMI. REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 68

REFERENDUM

01. SONO PREVISTE REFERENDUM CONSULTATIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SIANO GIA' IN OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO REFERENDUM.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEI REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 10% DEL CORSO ELETTORALE

B) IL CONSIGLIO COMUNALE

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, I MODI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 69

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL

SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 70

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 71

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE DI NORMA AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE LA INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 . IL DIFENSORE CIVICO

ART. 72

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEGALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL BENE PUBBLICO".

ART. 73

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER LA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROIBITA' E COMPETENZA GIURIDICA - AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A - CHI SI TROVA IN CONDIZIONE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B - I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, O PROVINCIALI E COMUNALI E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C - I MINISTRI DI CULTO;

D - GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' GLI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTO GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVE INADEMPIENZA

AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 74

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI

SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE E CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO. PUO' ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISIRE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO: INTIMA IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 75

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E LA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 76

01. L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO SE A' COSTITUITO SOLO QUANDO SARANNO ASSICURATE LE RISORSE E LE STRUTTURE NECESSARIE A TALE SCOPO.

02. L'ISTITUTO POTRA' COSTITUIRSI IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI. LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 77

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO; IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSEGUIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA

GIUNTA DEFINISCE I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI NEL REGOLAMENTO.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 78

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO LA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E PER GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AL BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI 03 E 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE. L'AUTONOMIA FINANZIARIO

ART. 79

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

ART. 80

LA RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTI DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO DEL COMUNE SECONDO LE PRIORITA' DELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA. LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 81

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRRAINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNATARI, DEFINITI DAL

REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI, ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE I PROVVEDIMENTI IDONEI AD ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA', AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD AD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIMA PARERE FAVOREVOLE.

05. I BENI PATRIMONIALI, DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 82**TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI. FUNZIONE NORMATIVA

ART. 83

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE, AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DEL 10% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO LA EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 84

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A - NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO

B - IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI: TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA: A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO.

05. I REGOLAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CON EFFETTI ANCHE ABROGATIVI NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE NEL PRECEDENTE ARTT. 68 .

06. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI SOGGETTI INTERESSATI. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO LA EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 85

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI DALLA COSTITUZIONE: NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI

SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 86

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO DI CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO. LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE. ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA

03.

ART. 87

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEGUAMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.